

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 14039 Anno 2021**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO**

**Relatore: MARULLI MARCO**

**Data pubblicazione: 21/05/2021**



sul ricorso 2053/20165 proposto da:

Vona Carlo e Reggiani Piero, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pasubio n.2, presso lo studio dell'avvocato Maria Rosaria Galella, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Pizzutelli, giusta procura a margine del ricorso

- ricorrenti -

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27, presso l'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Collacciani, giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

ord  
3736  
2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

nonché contro



Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n.2, presso lo studio dell'avvocato Mario Rosati, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale

- controricorrente e ricorrente incidentale -  
contro

Reggiani Piero, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasubio n.2, presso lo studio dell'avvocato Maria Rosaria Galella, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pizzutelli, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -  
avverso la sentenza n. 1955/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2020 dal cons. dott. MARCO MARULLI.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza 1955/2014 del 25.3.2014 la Corte d'Appello di Roma, attinta in riassunzione a seguito della cassazione di una sua pregressa pronuncia da Carlo Vona, in esito al giudizio così incardinato, nel corso del quale si era costituito anche Pietro Reggiani, ha dichiarato la nullità dei lodi arbitrali pronunciati a definizione del contenzioso insorto tra il Vona e il Reggiani, da un lato, e l'ASL FR/4, dall'altro – in seguito AUSL Frosinone – in merito, tra l'altro, alla pretesa dei primi di vedersi corrisposti i compensi professionali per l'opera prestata, in qualità di progettisti e direttori dei lavori, in occasione della ristrutturazione e dell'adeguamento dei nosocomi di Frosinone e di Veroli.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the text 'Est. Cons. Marulli'.



Più in dettaglio, le predette pronunce arbitrali erano state fatte oggetto di una prima impugnazione, su istanza dei prefati Vona e Reggiani, avanti alla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza 1299/2003 del 28.3.2003 aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'AUSL in relazione alle domande dai medesimi proposti ed aveva perciò dichiarato la nullità delle pronunce impugnate.

Impugnata a sua volta per cassazione dal solo Vona, la predetta sentenza 1299/2003 era stata poi cassata da questa Corte con sentenza 11321/2007 e conseguente rinvio al giudice *a quo* per la rinnovazione del giudizio.

Il giudizio, così riassunto dal Vona, con citazione notificata anche alla Regione Lazio quale successore *ex lege* della disciolta ASL FR/4, di seguito alla costituzione del Reggiani, è stato definito dalla Corte d'Appello con la sentenza di che trattasi accogliendo il primo motivo di impugnazione dell'AUSL, inteso ad evidenziare il difetto di costituzione del giudice a mente dell'art. 829, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. Il decidente ha infatti dato atto della sussistenza della violazione dell'art. 103 cod. proc. civ. nella parte in cui erroneamente il collegio arbitrale aveva ritenuto ravvisabile la sussistenza di un litisconsorzio facoltativo tra la domanda del Vona e quella del Reggiani ed ha perciò dichiarato la nullità delle pronunce arbitrali impugnate, arrestando il proprio sindacato alla sola fase rescindente, senza, cioè, pronunciarsi in sede rescissoria; ciò sull'assunto che «non ricorrendo le condizioni per il litisconsorzio facoltativo atteso che non sussiste alcuna connessione tra le cause né con riferimento al *petitum* né con riferimento alla *causa petendi* ... va ritenuto che sussiste il difetto di *potestas iudicandi* stante il difetto di costituzione del collegio in quanto non investito unitariamente della trattazione di due cause (che non sussistendo il



litisconsorzio andavano decise separatamente da due distinti collegi arbitrali) né singolarmente di una sola di esse».

Ricorrono ora per la cassazione dell'impugnata sentenza il Vona ed il Reggiani con ricorso principale affidato ad un unico motivo, illustrato pure con memoria, e l'AUSL Frosinone con ricorso incidentale, versato nel controricorso, su due motivi. Resistono con controricorso la Regione Lazio ed il Reggiani.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

2. Con l'unico motivo del ricorso principale i ricorrenti Vona e Reggiani lamentano la violazione dell'art. 830 cpv. cod. proc. civ. nel testo applicabile *ratione temporis* ed anteriore alle modificazioni del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La Corte d'Appello se ne sarebbe resa responsabile astenendosi, una volta dichiarata all'esito della fase rescindente la nullità delle pronunce arbitrali impugnate avanti a sé, dal procedere al giudizio rescissorio, reso viceversa ineludibile alla stregua della regolazione della vicenda in base all'art. 830, comma 2, cod. proc. civ. nel testo applicabile alla specie. Ed invero «nel regime ante novella del 2006 ... alla declaratoria di nullità del lodo per vizi nella nomina degli arbitri ed, in genere, in ogni ipotesi di nullità del lodo (con la tassativa eccezione delle ipotesi di c.d. inesistenza del lodo, qui non configurabile), conseguiva invece sempre e comunque la necessità di procedere al giudizio rescissorio e di decidere la controversia nel merito».

3. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale l'AUSL di Frosinone, richiamati gli antefatti di causa, invoca a sua volta il giudicato che riguarderebbe le pretese vantate dal Reggiani, posto che, non avendo costui impugnato la pregressa sentenza della Corte d'Appello 1299/2003 – dichiarativa del difetto di legittimazione passiva dell'ASL FR/4 richiesta di adempiere gli obblighi di pagamento



contratti con lui in relazione agli incarichi affidatigli – in quanto il relativo ricorso per cassazione era stato promosso dal solo Vona, nei confronti del Reggiani si sarebbero prodotti gli effetti del giudicato a mente degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.: «ne consegue che i rapporti tra l'arch. Reggiani e l'ASL di Frosinone debbono ritenersi definitivamente regolati dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1299/2003, la quale essendo passata in giudicato, fa definitivo stato ed effetto tra le parti e i loro eredi e aventi causa ai sensi dell'art. 2909 c.c.»; la sentenza in parola «infatti costituisce la definitiva regolamentazione di ogni aspetto professionale fra la ASL di Frosinone e l'arch. Reggiani con l'inevitabile conseguenza che quest'ultimo non ha titolo e, sotto diverso profilo, interesse ad impugnare la successiva sentenza della medesima Corte d'Appello 1955/2014 all'esito del giudizio di riassunzione a sua volta articolato dal solo arch. Vona».

4.1. Reputa il collegio che, in ragione della pregiudizialità di essa, l'odierno scrutinio processuale debba prendere avvio dalla questione che è oggetto del ricorso incidentale.

4.2. Alla sua qualificazione in questi termini non fa ombra la considerazione che, essendo l'AUSL risultata totalmente vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio definito con la sentenza impugnata, non è riconoscibile in capo alla medesima una soccombenza in senso tecnico, onde essa non potrebbe, a rigore, proporre alcuna impugnazione, essendo noto che, a questo fine, presupposto indefettibile è che riguardo alle questioni oggetto del giudizio definito con il provvedimento che si intende impugnare l'impugnante sia risultato soccombente; e, quindi, che l'impugnazione e, vieppiù, il ricorso per cassazione siano preclusi alla parte che, come qui l'odierna proponente, è rimasta totalmente vittoriosa in quel giudizio (Cass., Sez. V, 13/07/2018, n. 18648; Cass., Sez. II, 5/01/2017, n. 134; Cass., Sez. III, 10/12/2009, n. 25821).



E' però affermazione corrente nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora la sentenza impugnata con il ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, l'intimato, che intenda sottoporre all'esame della Corte tale questione non può limitarsi a riproporre la stessa con il controricorso, ma ha l'onere di proporre ricorso incidentale con riferimento alla sua soccombenza teorica (Cass., Sez. VI-II, 14/04/2015, n. 7523). E' questa della soccombenza teorica una nozione a cui l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte si è indotta a ricorrere di fronte alla particolare struttura del giudizio di legittimità che non annovera una fase rescissoria ed esaurisce perciò, di regola, la sua funzione con la pronuncia che accerta o meno la legittimità della decisione impugnata, in tale ultimo caso disponendo, di regola, che il giudizio prosegua davanti al giudice del rinvio. In particolare, poiché il giudizio di cassazione si sottrae all'applicazione di una norma analoga a quella che per il giudizio d'appello è prevista dall'art. 346 cod. proc. civ., le questioni preliminari o pregiudiziali, che siano state pur implicitamente disattese dalla decisione oggetto di ricorso principale, in caso di accoglimento di tale ultimo ricorso, potranno essere riproposte dalla parte totalmente vittoriosa nel conseguente giudizio di rinvio, a condizione però che le medesime siano state proposte a mezzo di ricorso incidentale, con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va perciò riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione a mezzo del controricorso (Cass., Sez. II, 16/01/2004, n. 599; Cass., Sez. III, 10/10/2003, n. 15189; Cass., Sez. IV, 8/01/2003, n. 100).

Nella specie l'ammissibilità del ricorso promosso in via incidentale dall'AUSL è provata dalla constatazione che, dichiarando la nullità dei lodi impugnati in relazione a entrambi i convenuti nel giudizio di

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page, below the text 'Est. Cons. Marulli'.



impugnazione, la Corte d'Appello ha implicitamente disatteso l'odierna pregiudiziale opposta dalla AUSL, che, indipendentemente dal fatto che in quella sede non fosse stata da questa sollevata, avrebbe dovuto comunque esaminare *ex officio*, l'esistenza del giudicato costituendo invero un elemento normativo della fattispecie concreta ed essendo perciò rilevabile d'ufficio anche in difetto di deduzione di parte. Considerandosi perciò la questione implicitamente definita in senso sfavorevole per l'AUSL va ravvisata in capo a questa, pur totalmente vittoriosa, la condizione della soccombenza teorica in ragione della quale sussiste la sua legittimazione a promuovere il ricorso incidentale.

4.3.1. Tanto premesso, si impone, prima di procedere oltre, un ulteriore chiarimento preliminare.

Non ignora per vero il collegio, circa la necessità di orientare lo scrutinio in via prioritaria in direzione della decisione sulla questione pregiudiziale oggetto del ricorso incidentale, che secondo lo stabile insegnamento di questa Corte, l'esame delle questioni pregiudiziali sollevate con il ricorso incidentale dalla parte integralmente vittoriosa si rende prioritario solo nel caso in cui riguardo ad esse sia mancata una pronuncia espressa, diversamente, ovvero quando esse siano statuite anche implicitamente, potendosene differire l'esame all'esito dell'esame del ricorso principale, rispetto al quale il ricorso incidentale, qualunque sia la formulazione impressavi dalla parte, è sempre condizionato, tanto che il suo esame è destinato a divenire superfluo per difetto di interesse qualora il ricorso principale sia definito sfavorevolmente per la parte ricorrente. E' infatti affermazione nomofilattica che «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, improponibilità dell'appello, comunque rigettato, in relazione all'intervenuta rinuncia preventiva all'impugnazione, disattesa nella

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Corsi Marulli', is written over the printed name in the bottom right corner of the page.



sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass., Sez. U, 25/03/2013, n. 7381).

La conseguenza di questa affermazione nel caso in esame è che, dovendo identificarsi, nella specie, la parte vittoriosa nell'AUSL, questa avrebbe interesse alla trattazione della questione sollevata per mezzo del ricorso incidentale solo qualora il ricorso principale fosse accolto, traducendosi per l'appunto il ricorso da essa proposto, indipendentemente dalla denominazione impressagli, in ricorso incidentale condizionato.

4.3.2. Senonché, rispetto a questo quadro di principio, volto a salvaguardare l'ordine logico nella trattazione delle questioni oggetto di ricorso secondo un criterio di graduazione che impone, prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, un'impostazione che ostende una maggiore sensibilità in direzione delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo non esclude che le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possano formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida. Si è affermato così, di recente, che «il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase



di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.» (Cass., Sez. IV, 18/11/2016, n. 23531). E tale ragione più liquida si è particolare ravvisata allorchè – in significativa consonanza con il caso che ne occupa – si intende far valere nel giudizio un'eccezione di giudicato interno (Cass., Sez. V, 19/04/2018, n. 9671).

4.3.3. La modifica che in tal modo si determina nell'ordine di trattazione delle questioni oggetto di ricorso non trova, peraltro, ostacolo nel fatto che, scrutinandosi prioritariamente quella sollevata con il ricorso incidentale, la fondatezza di essa non esaurirebbe l'intera materia devoluta con il ricorso, non risultandone in ogni caso influenzata la posizione del Vona, estraneo per vero agli effetti del giudicato eccepito dall'AUSL nei soli confronti del Reggiani. E' indubbio, tanto più considerato l'esito del gravame definito dalla sentenza qui impugnata che ha escluso con efficacia di giudicato la sussistenza del litisconsorzio tra costui ed il Vona, che il Vona ed il Reggiani sono titolari di pretese autonome tra loro in quanto rampollanti da distinti e separati rapporti giuridici che non presentano alcuna ragione di connessione – segnatamente apprezzabile sotto il profilo processuale come appunto stabilito dalla Corte d'Appello con la predetta efficacia – se non per il fatto di indirizzarsi verso un comune destinatario. Dunque la fondatezza che, ad esame avvenuto, la sollevata questione dovesse riscuotere consentirebbe di definire sollecitamente il giudizio innescato dal ricorso del Reggiani e non renderebbe perciò necessario, in ragione della sua pregiudiziale assorbente, procedere all'esame dei motivi che, riguardo alla posizione del Reggiani, sorreggono quest'ultimo.



4.4. Procedendo perciò all'esame della questione oggetto di ricorso incidentale – a cui, in disparte da ogni effetto caducatorio su di esse conseguente all'eventuale all'inammissibilità del gravame proposto dal Reggiani, non ostano le obiezioni che vi muove il controricorso del medesimo, giacché l'introduzione della questione in questa sede – peraltro, a rigore, come detto, rilevabile *ex officio* – rientra nella discrezionalità della strategia difensiva adottata dall'AUSL e non è perciò sindacabile in questa sede – ne va riconosciuta la palese fondatezza.

Non osta, per vero, all'esame di essa il fatto che secondo una consolidata massima occorre coordinare il principio processuale della rilevanza del giudicato con i principi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, di modo che il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato – e la Corte d'Appello non avrebbe dunque potuto farlo nel caso che ne occupa – ove l'esistenza dello stesso giudicato – pur potendo essere allegata o rilevata – risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio (Cass., Sez. I, 30/07/2015, n. 16171). E ciò per l'assorbente considerazione che nessun effetto preclusivo nel senso argomentato è eccerpibile dalla sentenza 11321/2007 di questa Corte, postulando la massima richiamata, quantomeno, che la rilevanza del giudicato in quel giudizio fosse prospettabile in linea astratta. Evenienza, tuttavia, non ravvisabile nella specie, posto che, non essendo stato il Reggiani parte in quel giudizio, l'Ausl non aveva alcuna ragione di eccepire il giudicato nei confronti dello stesso né la Corte aveva ragione di rilevarlo *ex officio*, tanto più che il Vona ed il Reggiani non sono litisconsorti necessari.

4.5. Ricapitolando, perciò in breve gli antefatti di causa, si deve rammentare che di seguito alla pronuncia da parte della Corte



d'Appello di Roma della sentenza 1299/2003 – che vide soccombere entrambi gli odierni ricorrenti in ragione del rilevato difetto di legittimazione passiva dell'AUSL – solo il Vona ebbe a proporre ricorso per cassazione, non costando che analogo ricorso verso detta sentenza sia stato proposto anche dal Reggiani. Nei confronti di quest'ultimo si è perciò prodotto l'effetto che l'art. 329, comma 1, cod. proc. civ. denomina "acquiescenza totale" e che si identifica, *secundum dictum*, negli «atti incompatibili» – quale deve intendersi l'omessa impugnazione nei termini di legge – «con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge». Il giudicato formale, così intervenuto per difetto di impugnazione, è inamovibile e sul piano processuale, come risulta dall'art. 324 cod. proc. civ. preclude alla parte che non impugnando la sentenza per sé sfavorevole ha prestato ad essa acquiescenza, ogni ulteriore iniziativa impugnatoria.

Ciò è quanto accaduto nel caso del Reggiani, onde il ricorso del medesimo, accogliendosi perciò la doglianza dispiegata dall'AUSL nei propri motivi di ricorso, deve essere dichiarato inammissibile.

4.6. Né, peraltro, il Reggiani può invocare a proprio favore gli effetti che dalla cassazione della citata sentenza 1299/2003 discendono processualmente in favore del Vona, poiché egli rispetto al giudizio di cassazione intentato da quest'ultimo è un terzo estraneo ed è noto che «dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso» (Cass., Sez. II, 25/10/2013, n. 24165).

5.1. Affermata con ciò la fondatezza della pregiudiziale fatta valere dalla ricorrente incidentale nei confronti del ricorso Reggiani, va del



pari riconosciuta la fondatezza del ricorso principale proposto dal Vona che non trova ostacolo nelle obiezioni che vi muove in punto di ammissibilità l'AUSL controricorrente, l'una (conformità della decisione impugnata alla pronuncia cassatoria) perché non pertinente, l'altra (contraddittorietà della prospettazione in unico motivo di un errore di diritto e di un vizio di omessa pronuncia) perché la "mescolanza" così imputata al motivo non è esclude l'alternatività tra l'una e l'altra prospettazione.

5.2. Nel merito, è ragione della ravvisata fondatezza del motivo la constatazione che nel vigore dell'art. 830 cod. proc. civ. nel dettato antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 24 d.lgs. 40/2006 – qui pacificamente applicabile *ratione temporis* per quanto previsto dall'art. 27, comma 4, d.lgs. 40/2006 – era prevista l'ineludibilità della fase rescissoria una volta che la Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione, avesse pronunciato la nullità del lodo all'esito della fase rescindente: «salvo volontà contraria di tutte le parti» – questo il disposto dell'art. 830, comma 2, cod. proc. civ. antevigente – «la Corte d'Appello pronuncia anche nel merito, se la causa è in condizioni di essere decisa ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione».

E', invero, convinzione, maturata in vigenza di quel regime – e non divenuta negletta sotto il vigore dell'attuale art. 830 cod. proc. civ., quantunque questo nel rafforzare il rispetto per la volontà delle parti abbia significativamente ridotto i casi in cui la Corte d'Appello è legittimata a pronunciare anche sul merito – che, una volta pronunciata la nullità del lodo e quindi accolta l'impugnazione per una delle ragioni enunciate dall'art. 829 cod. proc. civ., la causa debba proseguire per la trattazione del merito avanti al giudice statale, la cui decisione, resa al termine della fase rescissoria e al compimento anche delle attività istruttorie eventualmente postulate dalla



necessità di procedere ad una nuova istruzione della causa, assume perciò portata integralmente sostitutiva della decisione arbitrale oggetto di annullamento.

E' avvertenza però ripetuta che l'espletamento della fase rescissoria può avere luogo a condizione che la pregressa decisione arbitrale sia stata pronunciata da arbitri provvisti della necessaria *potestas iudicandi*, diversamente dovendo il sindacato della Corte d'Appello arrestarsi alla mera dichiarazione della nullità del lodo e alla sola definizione della fase rescindente. In breve, si afferma perciò correntemente che ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ., in presenza di una volontà compromissoria validamente espressa, la corte d'appello che dichiara la nullità del lodo è tenuta a pronunciare sul merito, salvo volontà contraria di tutte le parti (Cass., Sez. IV, 26/09/2005, n. 18766; Cass., Sez. I, 12/12/2003, n. 19025; Cass., Sez. I, 9/04/2002, n. 5062). Ma in senso opposto si osserva pure che, postulando la fase rescissoria la sussistenza in capo agli arbitri della *potestas iudicandi*, la competenza del giudice d'appello a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti del potere di decidere, con la conseguenza che, ove detto presupposto manchi il lodo deve considerarsi privo di qualsiasi efficacia ed alla dichiarazione di nullità di siffatta pronuncia non può far seguito la fase rescissoria (Cass., Sez. I, 29/08/2018, n. 21355; Cass., Sez. I, 3/09/2013, n. 20128; Cass., Sez. I, 25/07/2006, n. 16977). Il che si verifica, come ancora si insegna, nei casi di mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o di esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, tutte ipotesi in cui, facendo difetto la *potestas iudicandi* degli arbitri, si configura l'inesistenza della pronuncia da essi adottata (Cass., Sez. I, 16/10/2009, n. 22083; Cass., Sez. I, 6/12/2004, n. 22794; Cass., Sez. I, 7/10/2004, n. 19994) e non trova perciò applicazione il principio generale di

A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page, overlapping the text 'Est. Cons. Marulli'.



conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ., con la conseguente preclusione del potere della Corte d'Appello di procedere al giudizio rescissorio (Cass., Sez. I, 7/02/2006, n. 2598). Ed appena il caso di osservare che al di fuori di tali ipotesi, anche alla luce del criterio restrittivo che il legislatore ha seguito nel dettare la disciplina dei vizi del lodo, deve ritenersi che le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale e, più in generale, la violazione delle regole processuali possono provocare solo la nullità del lodo, la quale, una volta rilevata, non impedisce il passaggio alla fase rescissoria (Cass., Sez. I, 27/04/2001, n. 6115).

5.3. La decisione impugnata non si attiene ai principi qui sommariamente riepilogati e va perciò cassata.

Essa non avrebbe dovuto eludere, una volta pronunciata la nullità dei lodi, l'espletamento della fase rescissoria, poiché, così determinandosi, ha regolato la vicenda al suo esame incorrendo nell'errore di sussunzione che caratterizza il vizio di falsa applicazione della legge, dato che ha applicato alla fattispecie al suo esame (nullità del lodo arbitrale) una norma che non le si addice (omissione della fase rescissoria), perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettammente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla (inesistenza del lodo arbitrale). Ed invero, dichiarando la nullità del lodo impugnato per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., la Corte d'Appello era tenuta a dare seguito alla prevista fase rescissoria e non avrebbe dovuto ritenere esaurito il proprio compito con la sola pronuncia della sentenza rescindente, giustificandosi ciò solo, nell'ipotesi, estranea all'area delle nullità denunciabili a mente dell'art. 828 cod. proc. civ. e quindi delle violazioni procedurali addebitabili agli arbitri, in cui, per l'assenza del compromesso o della clausola compromissoria o per difetto dell'arbitrabilità della materia,



la controversia non può essere devoluta in arbitrato, difettando in tal caso gli arbitri di idonea potestà decisoria.

Né ha pregio, notare che, nel sintetizzare il proprio giudizio sulla vicenda al suo esame, la Corte decidente abbia voluto affermare, a supporto della propria determinazione, che nella specie sussiste un «difetto di *potestas iudicandi*» in capo agli arbitri in ragione del che sarebbe preclusa la celebrazione del giudizio in sede rescissoria, posto che, in disparte dall'improprietà dell'affermazione rispetto al delineato quadro di diritto allorché la nullità del lodo venga dichiarata per la violazione di una norma del procedimento, al preteso difetto di costituzione del giudice che in ciò si volesse vedere sarebbe obiettabile che, anche a voler ritenere applicabile in materia di arbitrato l'art. 158 cod. proc. civ., la norma ribadisce che alla nullità derivante da tale vizio si applica l'art. 161 cod. proc. civ., con la conseguenza che in ogni caso non si sarebbe fuori dall'area della nullità del lodo e della necessità della fase rescissoria.

6. Cassata perciò l'impugnata sentenza in accoglimento del dispiegato motivo, la causa va rinviata al giudice *a quo* per il necessario seguito nonché per la riflessa regolazione delle spese di lite anche in relazione alla posizione del Reggiani.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso principale limitatamente alla posizione del Vona; accoglie il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei ricorsi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 22.10.2020.